



COMUNE DI FRASCATI
PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL SINDACO

Visto l'art. 36, 3° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142;
Visto l'art. 11 e 12 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n.114;
Visti gli art. 31 e 55 della Legge Regione Lazio 18.11.1999, n. 33;
Visto l'art. 25, 8° comma, della Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21;
Sentite le organizzazioni dei pubblici esercizi, sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

D E T E R M I N A

a decorrere dal 3 ottobre 2011 e fino al 6 maggio 2012, gli esercizi di vendita al minuto, i pubblici esercizi, gli operatori su aree pubbliche, le cooperative, gli artigiani ed ogni altro tipo di esercizio che svolga attività di vendita al dettaglio, devono osservare il seguente

O R A R I O

SETTORE 1 - Negozi e chioschi di vendita al minuto senza idoneità alla somministrazione

- 1. apertura antimeridiana non prima delle ore 7,00**
- 2. chiusura pomeridiana non dopo le ore 22,00**

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. E' consentita la deroga alla chiusura domenicale e festiva ed all'obbligo della chiusura infrasettimanale e/o del giorno di riposo settimanale.

E' consentita la facoltà di apertura in orario notturno soltanto dalle ore 22,00 fino alle 24,00, previa specifica comunicazione scritta.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Il cartello orario è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

SETTORE 2 - Mercato Coperto Comunale

- 1. apertura antimeridiana ore 7,00**
- 2. chiusura pomeridiana ore 14,00**

Nelle giornate di sabato e prefestivi si osserverà l'orario ininterrotto dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e si osserverà la chiusura nei giorni festivi.

SETTORE 3 - Pasticcerie – gelaterie – frascchette – pizzerie con vendita di pizza a taglio – chioschi di vendita al minuto con idoneità alla somministrazione - circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande

Fascia oraria : apertura ore 7,00 antimeridiane chiusura ore 24,00 pomeridiane.

SETTORE 4 - PUBBLICI ESERCIZI: Bar - ristoranti – trattorie – osterie con buffet freddo - osterie con cucina – pizzerie – birrerie - tavole calde - rosticcerie – chioschi di sola somministrazione - sale giochi - esercizi pubblici con trattenimenti musicali o danzanti

Fascia oraria:

- 1. apertura ore 7,00 antimeridiane chiusura ore 01,00 antimeridiane del giorno successivo;**
- 2. soltanto nei giorni di venerdì e sabato è consentita la chiusura alle ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo.**

Nel rispetto di tali limiti per i settori 3 e 4, gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio pubblico, con l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello orario come sopra richiamato, il quale è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Nella specie:

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
2. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed il locale e le pertinenze pubbliche e/o private devono essere libere da avventori.

Resta inteso che gli operatori commerciali interessati dalla presente ordinanza dovranno assumersi l'onere di far rispettare agli avventori dei loro esercizi le regole poste a base della civile convivenza, di rispetto della quiete e riposo altrui, nell'ottica di contemperare le esigenze degli imprenditori con quelle dei residenti. Al riguardo, l'Amministrazione comunale, si riserva di intervenire, caso per caso, anche con provvedimenti restrittivi in termini di orario, laddove ravvisasse la violazione ripetuta delle suddette regole di rispetto altrui e senso civico.

Frascati, lì 28 Settembre 2011

Il Sindaco
Stefano Di Tommaso